



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE FUNZIONI TECNICHE

Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione (n. 4 del 3 marzo 2023)



Articolo 1

(Premesse)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56/2017, con riferimento ai soli affidamenti di servizi e forniture in considerazione del carattere di residualità che a oggi riveste il settore dei lavori, per il quale si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 2

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito alla destinazione del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice"), nonché le modalità e criteri di ripartizione dei correlativi incentivi economici adottati da INAPP (nel seguito "Istituto").
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "**Codice**": Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici;
 - "**Linee Guida ANAC**": Linee Guida n. 3 approvate in attuazione dell'art. 213, comma 2, del Codice, dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", entrate in vigore il 22/11/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 con successiva deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017;
 - **D.P.R. n. 171/1991**: Decreto del Presidente della Repubblica 12/02/1991, n. 171, rubricato "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989";
 - **D.Lgs. n. 39/2013**: Decreto Legislativo 8/03/2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
 - **D.P.R. n. 62/2013**: Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
 - **Regolamento RUP**: "Regolamento recante la disciplina di nomina, funzioni e requisiti di professionalità del responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecniche negli appalti di servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", adottato dall'Istituto con Determina 21 ottobre 2020, n. 310;
 - "**RUP**": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice, nominato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento RUP;
 - "**DEC**": il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del Codice, nominato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento RUP;



- **“Figure di supporto”**: i soggetti incaricati del supporto al RUP e al DEC, di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento RUP.

Articolo 3

(Finalità)

1. La corresponsione degli incentivi economici, di cui all’art. 113 del Codice, è finalizzata a stimolare e premiare la produttività delle professionalità interne all’Istituto incaricate dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e assicurare il corretto svolgimento di ciascuna procedura di affidamento di beni e/o servizi e l’esatta e puntuale esecuzione del contratto.
2. La destinazione al fondo degli incentivi economici presuppone, quali condizioni necessarie, l’avvio di una procedura di affidamento mediante gara avente a oggetto l’acquisizione di un servizio e/o fornitura inserita nel Programma biennale degli acquisti di cui all’art. 21 del Codice, e la nomina del DEC ai sensi dell’art. 6 del Regolamento RUP.

Articolo 4

(Funzioni tecniche oggetto degli incentivi)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 113, comma 2, del Codice, i compensi incentivanti relativi a ciascuna procedura di affidamento attivata dall’Istituto per l’acquisizione di un servizio e/o fornitura riguardano le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di DEC, di verifica di conformità/regolare esecuzione.

Articolo 5

(Soggetti destinatari dell’incentivo)

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente presso l’Istituto che, in relazione a ciascuna procedura di affidamento avente a oggetto l’acquisizione di un servizio e/o fornitura, svolge le funzioni tecniche inerenti le attività di cui al precedente art. 4.
2. In particolare, sono soggetti destinatari dell’incentivo:
 - a. il RUP nominato o confermato, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento RUP, nel provvedimento di avvio di ciascuna procedura di affidamento di servizi e/o forniture;
 - b. il DEC nominato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento RUP;
 - c. l’incaricato della programmazione della spesa per investimenti;
 - d. gli incaricati della predisposizione e del controllo degli atti di gara;
 - e. gli incaricati della verifica di conformità o di regolare esecuzione, laddove diversi dal RUP e dal DEC;



- f. le figure tecniche di supporto¹ al RUP o al DEC, di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 8 del Regolamento RUP, fra le quali è ricompreso il soggetto che supporta il RUP nel caso in cui egli sia carente dell'adeguata esperienza professionale richiesta, come previsto dall'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento.
3. Il personale destinatario degli incentivi sarà individuato in funzione del possesso dei requisiti professionali previsti dal Regolamento RUP in funzione di quanto disposto all'art. 3 del Regolamento RUP per il RUP; all'art. 6 del Regolamento RUP per il DEC; agli artt. 7 e 8 del Regolamento RUP per le ulteriori Figure di Supporto. Tale personale, in funzione dell'incarico specificamente conferito in relazione ad una determinata procedura di evidenza pubblica, è chiamato a svolgere un'attività che comporta l'iscrizione in capo allo stesso di una precisa responsabilità individuale in merito alla medesima procedura.

Articolo 6

(Gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo)

1. Il Direttore Generale, in relazione a ciascuna procedura di affidamento e tenuto conto dell'organizzazione interna dell'Istituto, individua con provvedimento formale il gruppo di lavoro di cui fanno parte i soggetti destinatari dell'incentivo di cui al precedente art. 5.
2. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte da ciascun componente il gruppo di lavoro, tra quelli di cui all'art. 5, le relative tempistiche, nonché la percentuale di attribuzione dell'incentivo nel rispetto dei criteri definiti al successivo art. 13.
3. Ai fini dell'individuazione del gruppo di lavoro, il Direttore Generale potrà tenere conto:
 - della necessità di integrare le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale dipendente e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.
4. Il Direttore Generale, con formale provvedimento, nel corso della procedura di affidamento o dell'esecuzione del contratto può sempre integrare e/o sostituire i componenti il gruppo di lavoro, per sopraggiunte esigenze e sentito il RUP. Nel caso sopraggiunga la necessità di sostituire uno o più soggetti componenti il gruppo di lavoro, nel provvedimento adottato dal Direttore Generale saranno specificate le attività già espletate e quelle da svolgere.

Articolo 7

(Funzioni tecniche svolte da dipendenti di altre stazioni appaltanti)

1. Nel caso di carenze in organico di specifiche professionalità in relazione a ciascuna procedura di affidamento, il Direttore Generale può individuare quali

¹ Tali figure rivestono la qualità di "collaboratori" ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, quali soggetti in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche, giuridico-amministrative e contabili che, in relazione alla singola procedura di affidamento, forniscono attività di supporto al RUP e al DEC nell'espletamento delle loro funzioni.



componenti il gruppo di lavoro, sentito il RUP, i dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni tecniche svolte dal personale di altre Stazioni Appaltanti a favore dell'Istituto trovano copertura nel fondo di quest'ultimo, secondo le modalità previste nel presente regolamento, e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 12, comma 2.

Articolo 8

(Esclusione del personale dirigenziale dalla corresponsione dell'incentivo)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le attività affidate al personale con inquadramento da dirigente amministrativo non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
2. Ove la funzione tecnica è svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. Il Direttore Generale, nel provvedimento di avvio di ciascuna procedura di affidamento, dispone l'impegno a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di servizi e forniture contenuti nel provvedimento di Programmazione biennale degli acquisti dell'Istituto o direttamente a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio nel caso di procedure non inerenti la programmazione stessa, delle risorse finanziarie destinate agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento che alimentano il fondo di cui all'art. 113 del Codice.
2. Nel rispetto del dettato normativo, nel suddetto fondo è iscritta una somma non superiore al 2%: la percentuale è modulata sugli importi dei servizi e/o forniture posti a base di gara (Iva esclusa) e graduata in base ai criteri fissati nel successivo art. 11.
3. Gli importi degli incentivi sono imputati agli stessi capitoli previsti nei bilanci per i singoli servizi e forniture.
4. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 113, commi 3 e 4, il fondo costituito dall'Istituto ai sensi del precedente comma 2 è destinato:
 - a. per un ammontare pari all'80% delle risorse (comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Istituto), ai soggetti destinatari dell'incentivo, secondo i criteri di cui al successivo art. 13;
 - b. per la restante quota del 20%, alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, fatte salve le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata che non possono essere inserite nel fondo di cui all'art. 113.
5. Con riferimento alla quota di cui alla lettera a) del precedente comma 4, nel caso specifico in cui le gare siano bandite a carico di risorse derivanti da



finanziamenti europei, o da altri finanziamenti comunque a destinazione vincolata, la quota dell'80% è imputata a valere sui medesimi fondi.

6. Nel caso di varianti in corso d'esecuzione del contratto di cui all'art. 106 del Codice, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio e/o fornitura oggetto di affidamento viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, a condizione che le varianti comportino opere aggiuntive e uno stanziamento maggiore in termini assoluti rispetto all'importo individuato a base d'asta.

Articolo 10

(Suddivisione in lotti)

1. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato ai sensi del Codice come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Articolo 11

(Graduazione del fondo)

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo individuato a base d'asta per l'affidamento avente ad oggetto l'acquisizione del servizio e/o fornitura.
2. La percentuale massima del 2% stabilita dal Codice è graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire, come da tabella seguente:

Classi di importi dei servizi/forniture	Percentuale da applicare
fino alla soglia comunitaria	percentuale del 2%
da importi superiori alla soglia comunitaria e sino ad euro 500.000,00	percentuale del 1,5%
da importi pari a 500.001,00 e sino ad euro 800.000,00	percentuale del 1,2%
da importi pari e/o superiori ad euro 800.001,00	percentuale del 1,0%

3. la percentuale di riferimento, tra quelle indicate al precedente comma 2 del presente articolo, si applica, anche in modo composto, tenendo conto della/e parte/i dell'importo complessivo indicato a base d'asta che ricade/ricadono all'interno delle singole classi di importo dei servizi/forniture individuate al medesimo comma 2.

Articolo 12

(Cumulabilità degli incentivi e limite dell'importo erogabile)

1. I soggetti destinatari dell'incentivo possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento in relazione alle quali svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del Codice, resta fermo che gli incentivi complessivamente riconoscibili nel corso dell'anno al personale dipendente incaricato delle funzioni tecniche non possono superare l'importo



del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo. In sede di liquidazione, l'Ufficio competente provvederà a verificare, sulla base del principio di competenza in relazione all'anno di maturazione dell'incentivo, che il dipendente interessato non abbia superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche di eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. All'esito di tale verifica, l'eventuale quota spettante oltre il suddetto limite non sarà erogata e costituirà economia. Non potranno essere effettuate compensazioni, né potrà essere artificialmente ritardata una liquidazione per eludere il limite anzi richiamato.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il trattamento economico annuo lordo è determinato dalla somma del trattamento economico fondamentale e del trattamento accessorio, nonché dai compensi per incarichi eventualmente svolti a medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 13

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla corresponsione degli incentivi sono ripartite fra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento secondo modalità e criteri che saranno individuati in sede di contrattazione integrativa, tenendo conto del ruolo e delle responsabilità connesse alle specifiche funzioni/attività da svolgere, delle figure tecniche necessarie per il singolo affidamento e del numero dei dipendenti eventualmente chiamati a ricoprire una stessa figura tecnica, oltre che della particolare complessità del servizio e/o fornitura oggetto dell'affidamento.

Articolo 14

(Liquidazione dell'incentivo)

1. Il Direttore Generale, con formale provvedimento, autorizza la liquidazione dell'incentivo, sentito il RUP per tutte le altre figure di cui al precedente art. 5 e previo accertamento che le attività connesse alle funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento siano state effettivamente e correttamente svolte, fermo restando quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice e ai successivi artt. 15 e 16 del presente regolamento.
2. Ai fini della liquidazione dell'incentivo le attività sono da considerarsi svolte, come da tabella seguente:

Soggetti destinatari dell'incentivo	Termini di liquidazione
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	100% ad avvenuta aggiudicazione
Incaricati predisposizione e del controllo degli atti di gara	100% ad avvenuta aggiudicazione
RUP	<ul style="list-style-type: none">• 30% ad avvenuta aggiudicazione• 70% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità



Soggetti destinatari dell'incentivo	Termini di liquidazione
Soggetti destinatari dell'incentivo	Termini di liquidazione
Figure tecniche di supporto al RUP	<ul style="list-style-type: none">• 30% ad avvenuta aggiudicazione• 70% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità
DEC	100% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità
Figure tecniche di supporto al DEC	100% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità
Incaricati della verifica di conformità o di regolare esecuzione	100% a regolare completamento del servizio/fornitura

Articolo. 15

(Riduzione dell'incentivo)

1. Il mancato rispetto delle tempistiche fissate per ciascuna funzione/attività, ai sensi del precedente art. 6, per ragioni direttamente imputabili alla singola figura tecnica incaricata, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%, ferma restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.
2. Allo stesso modo, l'eventuale incremento dei costi, rispetto a quanto inizialmente previsto e non correlato alla legittima acquisizione di servizi complementari, per ciascuna fase delle attività relative al singolo servizio e/o fornitura oggetto di affidamento per ragioni direttamente imputabili alla singola figura tecnica incaricata comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni eventuale incremento pari o superiore al 5% dell'importo a base di gara; del 20% per ogni eventuale incremento pari o superiore al 10% dell'importo a base di gara; del 30% per ogni eventuale incremento pari o superiore al 30% dell'importo a base di gara; del 50% per ogni eventuale incremento pari o superiore al 40% dell'importo a base di gara. Quanto sopra ferma restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Direttore Generale, sentiti il RUP ed il DEC per tutte le altre figure di cui al precedente art. 5 e previa attivazione del contraddittorio con i soggetti interessati, dispone l'eventuale riduzione dell'incentivo nel provvedimento di liquidazione di cui al precedente art. 14, nonché l'eventuale revoca dell'incarico.



Articolo 16

(Violazioni)

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono chiamati a svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento con la dovuta diligenza e professionalità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e in osservanza del Codice di comportamento e delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Istituto.
2. Le funzioni di cui al precedente comma, come indicate al precedente art. 4, non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e all'art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001, né nelle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del Codice, per le quali si rinvia a quanto espressamente disposto all'art. 9 del Regolamento RUP.
3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti che nello svolgimento delle funzioni tecniche assegnate si rendano responsabili di gravi negligenze, errori e/o omissioni, suscettibili di creare un grave pregiudizio per l'Istituto, fatta salva ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e penale.

Articolo 17

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento è adottato con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicato sulla intranet dell'Istituto nella sezione "Statuto e Regolamenti" e sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente - nella sezione "Disposizioni generali" sottosezione "Atti generali".
2. Il presente Regolamento è approvato in via sperimentale per un periodo di dodici mesi. Lo stesso Regolamento, decorso tale periodo, potrà essere oggetto di riesame al fine di aggiornarne il testo in funzione delle esigenze emerse in costanza della sua applicazione.



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera 3 marzo 2023	N. 4
------------------------------	-------------

Oggetto: Adozione del Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 3 marzo 2023

VISTI:

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 4, comma 1, lett. f), Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, Legge 10 dicembre 2014, n. 183, con cui l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

lo Statuto dell'INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, in vigore dal 2 maggio 2018;

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22, di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof. Sebastiano Fadda;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1, di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 settembre 2021 n. 183 – trasmesso con nota del 18 ottobre 2021, n. 9493 – di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP, come di seguito composto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello Statuto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, anche con riferimento alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 14573 del 12 ottobre 2022, con la quale sono state comunicate le dimissioni dall'incarico del componente Dr. Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP, conferito con il su richiamato Decreto:

- Prof. Sebastiano Fadda, Presidente INAPP;
- Dr. Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- Dr.ssa Cinzia Canali, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
- Dr.ssa Sandra D'Agostino, in rappresentanza dei Ricercatori e dei Tecnologi dell'INAPP;

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 4 e ss., che hanno introdotto e disciplinato la figura del Responsabile unico del Procedimento (RUP);



VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i., ed in particolare il Titolo III in materia di ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 31, che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, e che l'art. 113, che regola gli incentivi per le cd. "funzioni tecniche";

VISTE le Linee Guida ANAC: Linee Guida n. 3, approvate in attuazione dell'art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", entrate in vigore il 22 novembre 2016 e aggiornate con successiva Deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il D.M. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) n. 49/2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

CONSIDERATO che il citato art. 113, comma 2, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'anzidetto art. 113 demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di attribuzione dei predetti incentivi;

TENUTO CONTO che l'incentivazione di cui al suddetto art. 113 è finalizzata a stimolare e premiare la produttività e l'impegno del personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni ed assicurare il corretto svolgimento di ciascuna procedura di affidamento di beni e/o servizi e l'esatta e puntuale esecuzione dei relativi contratti;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO il Regolamento per la disciplina di nomina, funzioni e requisiti di professionalità del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecniche negli appalti di servizi e forniture, adottato dall'INAPP con Determina n. 310 del 21 ottobre 2020;

VISTA la Determina n. 192 del 25 maggio 2021, con cui è stato istituito l'elenco dei dipendenti INAPP cui conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO del Verbale d'intesa del 22 luglio 2021, con il quale le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno condiviso, in forza di quanto stabilito all'art. 68, comma 10, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, i contenuti del testo del



regolamento predisposto dall'Amministrazione per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche di cui all'art. 113 del succitato decreto;

CONSIDERATO, altresì, che, con il citato Verbale d'intesa, i componenti delle Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno convenuto di impegnarsi, in conformità a quanto previsto all'art. 113, comma 3, Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., a definire in sede di contrattazione decentrata i criteri e le modalità per la ripartizione in favore del personale interessato delle risorse finanziarie del fondo che, in applicazione del suddetto Regolamento e della disposizione normativa appena richiamata, l'Amministrazione provvederà a costituire per le finalità sopra indicate;

VISTA la Determina n. 296 del 30 luglio 2021, con cui è stato adottato il Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

TENUTO CONTO dell'Ipotesi di Accordo integrativo del 18 novembre 2021 sottoscritta tra l'INAPP e le OO.SS., con la quale sono state individuate, ai sensi del su richiamato art. 113, Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., le modalità di ripartizione delle risorse del fondo sopra richiamato, ed a cui è stato allegato il testo del suddetto Regolamento adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021;

TENUTO CONTO, altresì, che la suddetta Ipotesi di Accordo, su cui il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in occasione della riunione del 19 gennaio 2022, come da verbale n. 1 di pari data, è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 2146 del 9 febbraio 2022, ai fini della relativa approvazione ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 23120 del 15 marzo 2022 (acquisita con prot. n. 4259 del 16 marzo 2022) del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla quale è altresì allegato il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato MEF-RGS Prot. 39827 del 14 marzo 2022, che contiene alcuni specifici rilievi, con indicazioni correttive, sia rispetto al testo dell'Ipotesi di Accordo sia in merito al testo del suddetto regolamento, alla stessa Ipotesi allegato;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione, anche a seguito del successivo confronto intercorso con le OO.SS., ha apportato al Regolamento adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021 le modifiche richieste dalle Autorità vigilanti sopra richiamate;

TENUTO CONTO, altresì, che il Collegio dei Revisori, con il verbale n. 17 del 21 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole rispetto al testo del Regolamento come sopra modificato;

TENUTO CONTO che la Determina del Direttore Generale n. 296 del 30 luglio 2021, di adozione del regolamento che viene ad essere parzialmente modificato con il testo allegato al presente provvedimento al fine di recepire le indicazioni correttive formulate, come sopra, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dispone, *"ai fini della costituzione del fondo previsto all'art. 113, co. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in conformità alle previsioni contenute nella medesima disposizione normativa, l'accantonamento a Bilancio delle risorse finanziarie, da quantificare in coerenza con le disposizioni del Regolamento adottato con il presente provvedimento, relative agli affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché di quelli, anche laddove*



formalizzati antecedentemente, per cui risultino stati di avanzamento lavori/attività ancora da perfezionare/definire a partire dal 1° gennaio 2021”;

TENUTO CONTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota prot. n. 23120 del 15 marzo 2022 sopra richiamata, rinviando ad un consolidato orientamento interpretativo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ha precisato che il regolamento può disporre *“in generale anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima della sua adozione a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare allo scopo le risorse economiche nel rispetto dell’art. 113”;*

per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità:

DELIBERA

1. le premesse, gli atti nelle stesse richiamati e l’allegato Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche, di cui all’art. 113, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., costituente un aggiornamento del Regolamento già adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di adottare, in conformità all’art. 113, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l’allegato Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche, così da recepire i rilievi avanzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rispetto al Regolamento già adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021;

3. l’efficacia del Regolamento di cui al precedente 2 decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. salvo quanto previsto al precedente punto 3, tale regolamento, solo in sede di prima applicazione, tenendo conto che lo stesso costituisce una parziale modifica del regolamento già adottato con Determina del Direttore Generale n. 296 del 30 luglio 2021 e considerato quanto disposto in quest’ultimo provvedimento, così come richiamato nelle premesse, potrà trovare applicazione anche ai fini della ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate per affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché di quelli, anche laddove formalizzati antecedentemente, per cui risultino stati di avanzamento lavori/attività ancora da perfezionare/definire a partire dal 1° gennaio 2021, sempre che siano stati disposti tempestivamente a tal fine in Bilancio i pertinenti accantonamenti di risorse economiche nel rispetto dell’art. 113 anzi richiamato e ricorrano ai fini della stessa ripartizione tutti i presupposti e le condizioni richieste dal regolamento approvato con il presente provvedimento;

5. di pubblicare il suddetto Regolamento nella intranet dell’Istituto nella sezione “Statuto e Regolamenti” e sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente - nella sezione “Disposizioni generali”, sottosezione “Atti generali”.

Il Presidente

Prof. Sebastiano Fadda

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.